

N. R.G. 2016/19375



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Protezione Internazionale CIVILE

Nel procedimento sommario iscritto al n. r.g. **19375/2016** promosso da:

nato il
in Senegal, con il patrocinio dell'avv. Avv. Silvia Marchese elettivamente domiciliato
in Firenze, piazza Beccaria n. 7 presso il proprio difensore.

CUI 056NZWG

Rif n. FI0002930

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (97149560589)

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI
FIRENZE**

RESISTENTI

**PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Firenze**

INTERVENUTO

Il Giudice dott. Luca Minniti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16/10/2018,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta in data 21/12/2016 da nei
confronti del provvedimento emesso lo 08/11/2016 e notificato in data 30/11/2016 con il quale la



Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Firenze ha respinto la sua domanda di protezione internazionale all'esito dell'audizione tenuta lo 08/11/2016.

1. I fatti rappresentati dal ricorrente e lo svolgimento del processo

Alla Commissione territoriale il richiedente asilo ha riferito, accompagnato dal proprio difensore, di voler svolgere l'audizione in francese confermando le sue generalità; di essere cittadino del Senegal, di non avere altre cittadinanze e di voler esibire un foglio con le date di riferimento del viaggio; di essere nato a (scritto da lui), regione di ovvero che il villaggio si trova nel comune di e che in Senegal ha vissuto in Casamance a Sedhiou, in città; che ha studiato a nella regione di fino alla "seconde" ovvero la quinta superiore come riferito dall'interprete e di non aver mai lavorato; di essere di etnia diakhanke ed essere musulmano, di non aver mai svolto attività politica e di parlare diakhanke, mandingo e francese; che la sua famiglia è composta dai suoi genitori, da lui e dal fratello di 25 anni; di non essere sposato e non avere figli; che in Senegal viveva con sua madre, suo padre e suo fratello maggiore; di aver lasciato il Senegal ad agosto 2015 (la Commissione da atto che il richiedente parla alcune volte in italiano) ed era la prima volta che espatriava; che la ragione per la quale è venuto in Europa è che la sua famiglia lo perseguita a causa della sua omosessualità che è qualcosa che ha amato e preferito nella sua vita; che ha fatto ciò con un suo amico e la famiglia ha finito per scoprirlo un giorno in cui si trovavano insieme a casa del richiedente; che la famiglia quel giorno lo ha picchiato duramente ferendolo; che ci è mancato poco che lo uccidessero; che l'omosessualità non è accettata nella religione, è un divieto e la sua famiglia non lo accettava; che è stato malato una settimana a casa e non si poteva muovere e dopo questo tempo gli hanno chiesto se avesse intenzione di smettere o di continuare e che lui ha detto che non poteva smettere perché è qualcosa che ha amato nella sua vita; che è stato in quel momento che la famiglia ha preso la decisione di ucciderlo come gli ha riferito il fratello il quale ha anche aggiunto di non poter far nulla; che così è fuggito dal suo paese perché sa che se fosse rimasto lì lo avrebbero ucciso.

Dichiara di essersi reso conto del suo orientamento sessuale dato che lo faceva con un amico dal quale si recava quando voleva farlo; che - specificando cosa significa "lo facevamo" - quando voleva farlo chiamava i suoi amici e loro facevano l'amore con lui; che prima di aver avuto rapporti con degli uomini aveva già compreso di essere omosessuale; che un giorno in cui studiava, aveva un amico che era andato a casa sua e mentre stavano parlando lui lo ha toccato dicendogli di lasciarlo fare quello che voleva fare, che questo lo ha spogliato dei suoi vestiti e ha provato a fare l'amore con il richiedente; la Commissione fa presente che voleva in realtà sapere se c'erano stati



dei momenti in cui il richiedente avessero capito che gli piacevano i ragazzi e questo dichiara che ha visto che gli piacevano gli uomini dato che non gli piacciono le donne; che è qualcosa che ha amato dalla sua infanzia e che lui detesta proprio le ragazze; che ha capito di essere omosessuale verso 16/17 anni; che lui si sente diverso rispetto alla sua famiglia e che la loro religione condanna, odia e non accetterà mai e se tu lo fai la tua famiglia e i tuoi amici ti odieranno; che si sentiva diverso dagli altri, che la sua famiglia lo ha condannato per quello che faceva e gli ha detto se voleva smettere, che nessuno della sua famiglia aveva fatto questo e che lui voleva sporcare il nome della famiglia e a proposito l'avvocato, rilevando che il richiedente potrebbe non aver compreso la domanda, chiede al richiedente se può spiegare come si è sentito dopo aver scoperto di essere gay fino al momento in cui ha lasciato il Senegal e questo risponde che si sentiva bene perché è qualcosa che preferiva e che non si è mai vergognato di ciò perché è una cosa che ha preferito fare nella sua vita; che per lui è stata una scelta - questo il significato di preferenza - poiché è quello che ha preferito fare nella vita.

Afferma di aver avuto l'abitudine di avere rapporti con l'amico di cui aveva già parlato più sopra, il quale veniva quando il ricorrente lo chiamava; che un giorno era in camera con questo amico e la famiglia li ha scoperti e lo ha picchiato; alla richiesta della Commissione di fornire dettagli su questo ragazzo, che lui e il suo amico erano insieme e quando la famiglia li ha sorpresi è scappato; che questo amico si chiama [redacted] è il suo vicino di casa e molto spesso erano insieme e nemmeno lui lavorava.

Dopo che la Commissione ha ripetuto, su richiesta dell'avvocato che le informazioni fornite dal richiedente sono confidenziali e che l'omosessualità non è un crimine in Italia, che non ha timore a rispondere alle domande poste; che quando la madre ed il padre del ricorrente li hanno sorpresi, [redacted] è fuggito e che fino ad ora non ha avuto sue notizie.

Dichiara che nella settimana in cui è stato a casa, mangiare era difficile e nessuno lo toccava; che quando lo hanno picchiato non si poteva muovere poiché aveva una ferita al ginocchio e gli hanno detto che non faceva più parte della famiglia, che aveva sporcato il nome della famiglia e che lo avrebbero eliminato da questa lasciandolo poi effettivamente da parte; su insistenza della Commissione che a livello personale si sentiva che la sua famiglia non lo amava e lo hanno lasciato in questo modo; che oltre a [redacted] aveva molti amici lì ed ha avuto altre relazioni; che prima che lo scoprissero con [redacted] la sorella maggiore di sua madre aveva capito che era gay perché il ricorrente stava sempre con i suoi amici e il modo in cui lei lo vedeva non era chiaro, cioè non aveva un comportamento islamico a causa della sua omosessualità; che ne aveva discusso con sua zia chiedendole perché diceva che non era chiaro e che questa aveva detto che lo vedeva con i ragazzi che facevano le cose come le donne, come per esempio mettere cose da donne come



pantaloni stretti e attillati come le donne; che in Senegal gli uomini che vestono pantaloni stretti sono considerati omosessuali e che lui usava abitualmente pantaloni attillati; che nonostante lui indossasse i pantaloni attillati ed anche altre persone lo vedessero gli altri non hanno mai detto niente e solo sua zia che gliene ha parlato.

Dichiara che ha lasciato il Senegal, è andato in Mali, da lì in Burkina e in Niger ed infine in Libia; che una volta arrivato in Libia ha lavorato per un mese per un signore che non lo ha pagato e quando lui gli ha chiesto i soldi si è rifiutato di pagarlo; che in Libia hanno fucili, sono armati e ogni volta dovevamo scappare; che nel centro in cui si trova adesso è tranquillo e si adatta bene; che ha amici, vive tranquillamente, non gli manca né il cibo né niente e vive come vuole; che nessuno nel centro attualmente è a conoscenza del suo orientamento sessuale perché non c'è molta confidenza fra loro.

A conclusione dell'audizione in richiedente dichiarava di non poter tornare in Senegal perché sa che se torna ora la sua famiglia lo ucciderà poiché gli hanno detto che chi non segue la religione deve essere ucciso; che inoltre ha paura di tornare non solo per la sua famiglia ma per l'intero Paese perché l'omosessualità in Senegal è un crimine contro l'umanità e una volta che sanno che sei omosessuale non hai scelta; che anche se non conosce esattamente la pena prevista per chi ha relazioni omosessuali, sa che è un reato; che vuole aggiungere che è venuto in Italia per salvare la sua vita e comportarsi come vuole.

L'avvocato che rilevava che l'omosessualità è un reato in Senegal e che la pena risulterebbe fino a cinque anni di carcere, salvo modifiche legislative recenti.

La Commissione ha negato la protezione internazionale ritenendo che il narrato dell'istante desta diverse perplessità per quanto attiene alla sua generale credibilità poiché è risultato generico e stereotipato in alcuni elementi, nonché evasivo rispetto ad alcune domande poste dalla Commissione ed in particolare circa il fatto che :

- il richiedente ha ricondotto la scoperta del suo orientamento sessuale a rapporti sessuali e ad un generico odio per le donne e amore per la sua situazione, non meglio specificato, di cui ha riferito essere cosciente sin dall'infanzia, pur avendo contraddittoriamente riferito che ne sarebbe divenuto consapevole a sedici-diciassette anni e desta peraltro perplessità che l'istante abbia riferito del suo orientamento sessuale come di una scelta consapevole;
- il suo vissuto omosessuale, avendo egli riportato una sensazione di benessere e piacere nel vivere il suo orientamento sessuale fino al momento in cui la sua relazione è stata scoperta, apparendo questo scarsamente conforme al contesto familiare restrittivo dal



punto di vista religioso nonché al contesto senegalese in genere fortemente ostile alle relazioni omosessuali e inoltre, le risposte del richiedente sono risultate evasive per quanto attiene alla figura del ragazzo di nome [redacted] con il quale aveva una relazione e avendo, anche successivamente ai solleciti della Commissione, fornito risposte piuttosto generiche rispetto allo stesso;

- il richiedente non è stato in grado di spiegare in maniera chiara la sua sensazione dopo essere stato emarginato dalla famiglia, nella settimana in cui avrebbe vissuto a casa dopo che il suo orientamento sessuale era noto ed egli era stato picchiato;
- che peraltro, pur riconoscendo che l'orientamento sessuale è una tematica decisamente delicata, attinente alla sfera privata e personale, la Commissione rileva che nel caso di specie il richiedente ha dimostrato e riferito di non provare imbarazzo nel parlare del suo vissuto con la Commissione e pertanto la scarsa credibilità rispetto a quanto riferito dall'istante non è riconducibile alla sua personalità.

In diritto la Commissione ne deduceva che

- 1) non sussisterebbero i presupposti per il riconoscimento dello Status di rifugiato;
- 2) che non si ravvisano nel caso di specie elementi per poter ritenere che nel caso di rientro in Senegal il richiedente possa andare incontro al rischio di subire un danno grave nelle forme della pena di morte essendo il Paese abolizionista della pena di morte e nelle forme del trattamento inumano o degradante per le perplessità sopra riportate;
- 3) che non sussiste nella zona dove è nato e vissuto l'istante una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno o internazionale (cfr. United States Departement of State, 2015 Country Reports on Human Rights Practices - Senegal 13 April 2016 al sito [, ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation: Senegal, Jahr 2015: Kurzübersicht über Vorfälle aus dem Armed Conflict Location & Event Data Project \(ACLEDD\), 4 February 2016, all'indirizzo \[e UN Security Council, Report of the Security Council mission to Mali, Guinea-Bissau and Senegal, 11 May 2016, S/2016/511, al sito: sez. E.6, par 87\\);\]\(#\)](#)
- 4) che inoltre il richiedente non presenta particolari condizioni di vulnerabilità né vi sono obblighi dello Stato Italiano, ovvero gravi motivi di carattere umanitario tali da suggerire il riconoscimento della protezione umanitaria.

A sostegno del ricorso la difesa del richiedente allegava:



- a) che da pochi giorni dopo il suo arrivo in Italia il Sig. _____ ha trovato accoglienza presso la struttura denominata _____
- _____ a tale struttura ha ricevuto il supporto psicologico della Dott.ssa _____ alla quale, dopo una serie di colloqui, ha dichiarato la propria omosessualità e il disagio che tale condizione gli ha procurato;
- b) che il Sig. _____ ha raggiunto un buon livello d'integrazione in Italia, sotto il profilo linguistico, culturale e lavorativo ed al riguardo si produce quanto attestato dalla psicologa nella Relazione allegata al ricorso: "Ritengo sia importante evidenziare anche l'ottimo comportamento manifestato da _____ all'interno della struttura in cui è domiciliato. Oggi è in grado di affiancare gli operatori nella relazione con i nuovi utenti svolgendo un ruolo di mediatore linguistico e culturale. _____ infatti ha sempre seguito le lezioni di italiano e attualmente ha raggiunto una buona comprensione della lingua e una sufficiente espressione orale. Manifesta carattere aperto e collaborativo";
- c) che la decisione adottata dalla Commissione è errata e illegittima, in quanto contrasta sia con le Linee Guida UNHCR in materia di riconoscimento dello status di rifugiato sia, soprattutto, con l'art. 3 del D.Lgs. n. 251/2007 che detta i criteri che debbono essere obbligatoriamente seguiti dalle Commissioni nell'esame e nella valutazione delle domande di protezione internazionale;
- d) che per quel che concerne le Linee Guida, la Commissione richiama il documento dell'UNHCR rappresentato dalle "Linee guida in materia di protezione internazionale e, premesso che tale documento non è vincolante e non costituisce fonte del diritto nel nostro ordinamento, si osserva come non risulti, in ogni caso, che la Commissione ne abbia fatto propriamente applicazione nel caso di specie, in quanto ha infatti asserito che il racconto del Sig. _____ sarebbe poco credibile in quanto "stereotipato", quando invece proprio le suddette Linee guida raccomandano che l'intervistatore prenda la decisione in ordine allo status del richiedente mantenendo un approccio obiettivo "in modo tale da non giungere a conclusioni basate su percezioni stereotipate, inaccurate o inappropriate in merito alle persone LGBTI";
- e) che vi sono ulteriori elementi di supposta "perplexità" rilevati dalla Commissione che sempre in relazione alla suddette Linee Guida è possibile confutare:
- I. il fatto che il ricorrente abbia acquisito la consapevolezza del proprio orientamento sessuale a seguito del compimento di atti sessuali, ben potendo essere quest'ultima una delle modalità con cui ciò può avvenire e che le stesse Linee Guida, al fine di valutare la credibilità del richiedente



asilo, raccomandano all'intervistatore di approfondire la c.d. "Accettazione di sé" (pag. 26 delle Linee Guida) affermando che "Altri potrebbero avere relazioni sessuali prima di definire precisamente il loro orientamento sessuale";

II. non corrisponde al vero che il Sig. nel corso dell'intervista, abbia detto di nutrire odio per le donne, infatti, quanto ai propri rapporti con il sesso femminile, egli si è limitato ad affermare: "ho visto che mi piacevano gli uomini dato che non mi piacciono le donne" "è qualcosa che ho amato dalla mia infanzia. Io detesto proprio le ragazze", nel senso – chiaramente espresso – che le sue preferenze sessuali sono nettamente rivolte verso il sesso maschile piuttosto che quello femminile;

III. non vi è alcuna contraddizione – come invece vorrebbe sostenere la Commissione - nel fatto che il ricorrente abbia dichiarato, prima, di aver preso coscienza della propria omosessualità durante l'infanzia ("è qualcosa che ho amato dalla mia infanzia") e, poi, di aver riferito di esserne divenuto consapevole raggiunta l'età di sedici-diciassette anni, stante il fatto che, la piena comprensione e consapevolezza della propria identità sessuale può non essere immediata ma richiedere il raggiungimento dell'età adolescenziale ed al riguardo, le più volte richiamate Linee Guida affermano chiaramente che "In alcuni casi, prima che le persone LGBTI arrivino a comprendere pienamente la loro identità, potrebbero essersi sentiti diversi già da bambini" e anche che "L'attrazione fisica su cui si fonda l'orientamento sessuale che si avrà da adulti può emergere in un periodo compreso fra l'infanzia avanzata e la prima adolescenza" (pag. 26 delle Linee Guida);

IV. non dovrebbe destare alcuna perplessità il fatto che il ricorrente affermi che il proprio orientamento sessuale sia frutto di una "scelta consapevole", in quanto tale "scelta" si riferisce non al fatto di essere omosessuale, bensì di vivere la propria omosessualità, essendo la famiglia del ricorrente che, una volta scoperta la sua condizione, l'ha posto di fronte a tale "scelta" ("la mia famiglia ha condannato per quello che facevo e mi ha detto se volevo smettere") E questo, non ha accettato ciò e quindi ha "scelto" di continuare a vivere il proprio orientamento sessuale, accettando le conseguenze negative di tale "scelta", ovvero la persecuzione e il disonore da parte della propria famiglia di origine, oltre che la necessità di fuggire dal proprio Paese per non subire danni alla propria vita e incolumità fisica;

V. quanto al vissuto omosessuale e alla sensazioni provate da ricorrente nel vivere il proprio orientamento omosessuale, la Commissione non ha compreso le dichiarazioni del e le sue considerazioni negative sono del tutto prive di pregio, poiché il ricorrente ha chiaramente affermato di essersi sentito "diverso", "odiato", e "non accettato" ma, allo stesso tempo, di aver accettato il proprio stato e di non essersene mai vergognato, nonché, come già precisato, di aver



“scelto” di continuare a vivere la propria omosessualità piuttosto che conformarsi alla società senegalese e alla volontà dei propri familiari, i quali gli hanno chiesto di smettere;

VI. che per quanto riguarda, poi, la relazione omosessuale intrattenuta con l'amico di nome [redacted] non è vero che le risposte fornite dal Sig. [redacted] sono state generiche, avendo egli puntualmente riferito che si trattava di un vicino di casa, che non lavora, con il quale era spesso assieme e di essere stato sorpreso dalla propria famiglia mentre si trovava con lui, il quale è fuggito e tenendo, in ogni caso, sempre a mente delle suddette Linee guida (pag. 27) dove per quanto riguarda l'aspetto delle “Relazioni sentimentali e sessuali” si afferma chiaramente, come indicazione per l'intervistatore che “Laddove il richiedente sia stato coinvolto in rapporti con persone dello stesso sesso, coloro che sono responsabili della decisione in merito allo status dovrebbero dar prova di sensibilità nel porre domande relative alle relazioni passate e presenti, dal momento che sono in gioco informazioni personali che il richiedente potrebbe essere riluttante ad affrontare in sede di intervista.”

VII. che in merito all'inciso della Commissione “alla sua sensazione dopo essere stato emarginato dalla famiglia, nella settimana in cui avrebbe vissuto a casa dopo che il suo orientamento sessuale era noto ed egli era stato picchiato, che lo stesso non ha saputo spiegare in maniera chiara” questo deve essere ritenuto non vero in quanto il ricorrente ha risposto in maniera chiara ed esaustiva: “sono stato una settimana a casa, mangiare era difficile e nessuno mi toccava” “quando mi hanno picchiato non mi potevo muovere e avevo una ferita al ginocchio, mi hanno detto che non facevo più parte della famiglia e mi hanno lasciato da parte. Mi hanno detto che avevo sporcato il nome della famiglia e che mi avrebbero eliminato dalla famiglia” “mi sentivo che la famiglia non mi amava e mi hanno lasciato in questo modo.”

Inoltre la difesa rilevava che per quel che concerne il contrasto della decisione della Commissione con i criteri previsti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 251/2007 per l'esame e la valutazione delle domande di protezione internazionale, da quanto sopra esposto, risulta che la Commissione abbia disatteso i criteri in questione, applicando i quali sarebbe giunta ad un giudizio opposto rispetto a quello adottato anzitutto dall'art 3, comma 5, il quale prevede un'attenuazione dell'onere della prova nell'esame delle richieste di protezione internazionale, come confermato dalla Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 2.12.2014, cause riunite C-148/13, C-149/13, C-150/13, e la Corte di Cassazione sent. 8282 4.4.2013 :” Tale norma costituisce, unitamente al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale.” e che



ciò posto, nel caso di cui si tratta, sussistono tutti i presupposti cumulativamente richiesti dal citato articolo 3, comma 5, del d. Lgs. n. 251/2007, uno ad uno:

- a) “Il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda” poiché questo ha fornito alla Commissione un racconto dettagliato della propria vicenda, precisando altresì le sue esatte generalità, il percorso di studi, il gruppo etnico di appartenenza, la propria famiglia;
- b) “Tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti” poiché il ricorrente ha consegnato alla Commissione la Relazione della psicologa Dott.ssa (fatto attestato dal verbale di audizione), collaborando fattivamente con la Commissione nell'accertamento della propria vicenda;
- c) “Le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso” poiché le circostanze allegare e, in particolare, il timore di subire minacce di morte da parte della famiglia, appaiono coerenti e plausibili con il fatto che la famiglia stessa sia di religione musulmana e quindi non accetti l'omosessualità del figlio e con la situazione generale del Paese di provenienza, il quale punisce l'omosessualità con pena detentiva e pecuniaria (art 319, comma 3, sezione V “Delitti contro il costume”, del vigente Codice Penale del Senegal: “Senza pregiudizio delle pene più gravi previste dai precedenti commi o dagli articoli 320 e 321 del presente Codice, sarà punito con il carcere da uno a cinque anni e un'ammenda da 100.000 a 1.500.000 franchi, chiunque abbia commesso un atto impudico o contro natura con un individuo dello stesso sesso. Se l'atto è stato commesso con un minore di anni ventuno, sarà sempre applicato il massimo della pena”) come del resto, anche la Commissione medesima, nella motivazione del provvedimento di diniego, ha riconosciuto.
- d) “il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile” avendo egli fatto ingresso in Italia il 6 dicembre 2015 ed aver ottenuto l'8 febbraio 2016, il rilascio del permesso di soggiorno per “richiesta asilo”

che risulta quindi evidente la complessiva attendibilità del Signor

che in ordine al riconoscimento dello status di rifugiato le dichiarazioni in ordine alla propria condizione di omosessuale avrebbero dovuto essere ritenute vere e attendibili da parte della Commissione in quanto sussista il fondato timore che in caso di rientro in Senegal il richiedente possa andare incontro a persecuzioni in ragione del suo orientamento sessuale e si richiama sul punto il fatto che l'omosessualità costituisce un reato punito con pena detentiva e pecuniaria ai sensi dell'art. 319 del Codice Penale del Senegal, che tale trattamento è confermato dal Rapporto 2015-2016 di Amnesty International ed è stato riconosciuto anche dalla stessa Commissione la quale ha



citato alcune fonti nonché il fatto che “ad un richiedente asilo con un timore fondato di essere perseguitato in ragione del suo orientamento sessuale è da riconoscersi lo status di rifugiato”, e che come affermato dalla sentenza della Suprema Corte n. 15981 del 20.9.2012 la previsione dell’omosessualità quale fattispecie penale pone le persone omosessuali in una situazione oggettiva di persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione internazionale;

che in ordine alla protezione sussidiaria questa deve essere riconosciuta in quanto sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, correrebbe il rischio di subire un grave danno, rappresentato dai trattamenti inumani o degradanti cui sarebbe sottoposto, in quanto, come più volte esposto, l’omosessualità in Senegal costituisce reato punito con pena detentiva e, come risulta dal Rapporto Amnesty International 2015-2016, gli omosessuali sono sottoposti a maltrattamenti, insulti e pestaggi anche dagli organi di polizia;

che in ordine alla protezione umanitaria questa debba essere in subordine riconosciuta poiché il Signor _____ qualora rientrasse nel Paese di Origine, oltre ad essere perseguito penalmente, correrebbe il rischio di subire l’uccisione da parte dei propri familiari, e ciò rappresenta una situazione di particolare vulnerabilità in capo al Sig. _____ come tale meritevole di tutela umanitaria.

A fronte dei fatti come sopra rappresentati, il ricorrente ha avanzato in via gradata le seguenti domande di protezione internazionale: status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria .

La Commissione non si è costituita nel presente giudizio né ha prodotto gli atti del procedimento amministrativo benché fosse stato espressamente disposto nel provvedimento di fissazione di udienza.

Il PM ha chiesto il rigetto del ricorso limitatamente al riconoscimento dello status di rifugiato ed alla protezione sussidiaria, richiamando le motivazioni addotte dalla Commissione territoriale nel provvedimento impugnato e producendo informative e certificati dai quali nulla di penalmente rilevante emerge a carico del richiedente. Il PM ha ritenuto il racconto dell’istante circa l’allontanamento dal paese d’origine, non solo non supportato da oggettivi elementi probatori, ma anche generico e poco circostanziato, tanto da risultare, nel complesso poco credibile.



Ma daltro canto ha ritenuto tuttavia che sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria ex art 5, comma 6 del d.lgs 286/1998, stante la condizione di particolare vulnerabilità del ricorrente, legata alla giovanissima età in cui ha lasciato il suo Paese di origine e ha chiesto quindi la trasmissione al Questore per il rilascio di permesso di soggiorno a fini umanitari.

In sede di audizione davanti al giudice il richiedente ha riferito: “ confermo le generalità la storia che ho raccontato è vera, non avrei nulla da aggiungere, non ho òpiù sentito nessuno dei miei familiari ma mi mancano. Non voglio parlare più con nessuno perché non devono sapere nulla di me. C'è mio fratello la mia mamma e mio padre. Mio fratello è più grande. Mio fratello non è sposato , non ha figli. Mio fratello non è omosessuale. Non ho più contatti con il mio villaggio. E' un villaggio più piccolo di Il mio amico era del mio stesso villaggio. Non conoscevo altri ragazzi gay nello stesso villaggio. In altri villaggi ce ne erano ma non so i nomi. E' vero che ho avuto altri rapporti con ragazzi gay ma non ricordo più i loro nomi. Quando sono scappato sono andato a . Sono rimasto una settimana ma ho avuto problema a trovare da mangiare non c'era lavoro. In Italia mi trovo bene. Vado a scuola due volte alla settimana. Lavoro nel volontariato. Faccio le pulizie nel centro di accoglienza. Non ho trovato nessun ragazzo di cui mi sono innamorato. Sto cercando ma non ho trovato. Ho conosciuto altri gay ma non ho coltivato la relazione. Non mi sono piaciuti”.

2. Valutazione delle prove

Va premesso che l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande nell'ambito del settore della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e del principio di attenuazione dell'onere della prova (art. 3 d.lgs.n.251/2007 e art. 8 d.lgs. n25/2008; Cass. 8282 del 2013, si veda inoltre Cass. n. 18130/2017)

Il quadro normativo prevede un esame riservato, «individuale, obiettivo ed imparziale» (artt. 8, co. 2, d.lgs. 28.1.2008, n. 25, e 6, co. 3, d.p.r.12.1.2015, n. 21), articolato sulle «circostanze personali del richiedente, (Art. 3, co. 3, lett. a) e c) d.lgs. 19.11.2007, 251) sull'eventuale documentazione presentata nonché su «tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione». L'art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 251 del 2007 prevede che nel caso in cui alcune dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, si ricorra ad una serie di indici integrativi che devono guidare il giudizio di attendibilità.

In particolare se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenute comunque veritiere se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea



motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11). Non è in primo luogo significativo e comunque non può ritenersi dirimente che della sua vicenda il richiedente non conservi prova documentale perché i fatti allegati non implicano che il richiedente sia venuto in possesso di atti pubblici delle autorità in grado di dare riscontro alla narrazione.

Ad avviso del giudicante la semplice lettura del verbale di audizione davanti alla Commissione consente di negare alle ragioni addotte dalla Commissione ogni sua capacità di smentita della veridicità del racconto.

Come ha rilevato puntualmente il difensore nel proprio ricorso risultano violati tutti i criteri di verifica di credibilità del richiedente.

Non vi è nulla di generico né stereotipato nel fatto di aver acquisito la consapevolezza del proprio orientamento sessuale a seguito del compimento di atti sessuali, ben potendo essere il giovane avere avuto relazioni sessuali prima di definire precisamente il proprio orientamento;

Né può desumersi nulla di stereotipato dal fatto di aver affermato di detestare le ragazze.

Né è contraddittorio che egli abbia dichiarato di aver preso coscienza della propria omosessualità durante l'infanzia ed al contempo di esserne divenuto consapevole raggiunta l'età di sedici-diciassette anni. Ben potendo il processo esser stato lungo e complesso in quella fascia di età.

Così come coerente appare la dichiarazione che il proprio orientamento sessuale sia frutto di una "scelta consapevole", in quanto come scrive il difensore "tale scelta si riferisce non al fatto di essere omosessuale, bensì di vivere la propria omosessualità, essendo la famiglia del ricorrente che, una volta scoperta la sua condizione, l'ha posto di fronte a tale "scelta". Chiarissime sono poi le affermazioni in ordine al vissuto del proprio orientamento omosessuale, rappresentato come la percezione di sentirsi "diverso", "odiato", e "non accettato". Egualmente precise e coerenti con il contesto di origine sono le circostanze della sua relazione omosessuale in Senegal, con l'amico di nome

Adamantine sono poi le affermazioni in ordine alla condizione vissuta in casa dopo la scoperta apparse non chiare alla Commissione.

Egli ha dichiarato: "sono stato una settimana a casa, mangiare era difficile e nessuno mi toccava" "quando mi hanno picchiato non mi potevo muovere e avevo una ferita al ginocchio, mi hanno detto che non facevo più parte della famiglia e mi hanno lasciato da parte. Mi hanno detto che avevo sporcato il nome della famiglia e che mi avrebbero eliminato dalla famiglia" "mi sentivo che la famiglia non mi amava e mi hanno lasciato in questo modo."

L'audizione davanti al giudice e poi la documentazione anche della psicologa allegata in atti confermano anche non ce ne sarebbe stato bisogno, l'autenticità del racconto.



Non vi può esser alcun dubbio, per la verità non vi poteva esser alcun dubbio neppure all'esito dell'audizione della Commissione che il richiedente abbia dimostrato il pericolo di esser perseguitato per ragioni di orientamento sessuale.

3. Sul riconoscimento dello status di rifugiato.

In base all'art. 2 comma 1 d) D.Lgs. 25\2008 , in attuazione dell'art.1 della Convenzione di Ginevra , del 28.7.51 ratificata in Italia con L.95\70 e della direttiva 2005/ 85/CE , va riconosciuto lo status di «rifugiato» al *cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.*

Anche ai sensi degli artt. 7 e 8 del d. lgs. 251/2007 il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato è l'esistenza di atti di persecuzione subiti dal cittadino straniero nel proprio Paese e che si trova fuori dal territorio del proprio Paese di cui ha la cittadinanza, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, non potendo o, a causa di tale timore, non volendo avvalersi della protezione di tale Paese.

Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato la propria appartenenza ad una categoria discriminata a minacciata in Senegal per ragioni di orientamento sessuale.

La minaccia ed il pericolo sono stati dimostrati tramite il puntuale racconto.

Ma gli omosessuali infatti nel Senegal, subiscono minacce non solo per mano privata in particolare, ma non solo, nelle famiglie di religione musulmana perché lo Stato punisce l'omosessualità con pena detentiva e pecuniaria (art 319, comma 3, sezione V "Delitti contro il costume", del vigente Codice Penale del Senegal: "Senza pregiudizio delle pene più gravi previste dai precedenti commi o dagli articoli 320 e 321 del presente Codice, sarà punito con il carcere da uno a cinque anni e un'ammenda da 100.000 a 1.500.000 franchi, chiunque abbia commesso un atto impudico o contro natura con un individuo dello stesso sesso. Se l'atto è stato commesso con un minore di anni ventuno, sarà sempre



applicato il massimo della pena”) . Circostanza pacifica che anche la Commissione nella motivazione del provvedimento di diniego ha riconosciuto.

Per tali ragioni va certamente riconosciuto al richiedente lo status di rifugiato.

4. Sulle spese di lite.

La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento.

Ma in ordine al regime di addebito delle spese si osserva quanto segue tenuto conto che la parte soccombente aveva tutti gli elementi (per quanto sopra detto) tali da evitare al richiedente di dover impugnare il provvedimento di rigetto con ricorso all'autorità giudiziaria .

L'art. 141 fa riferimento alle modalità di liquidazione dell'onorario e delle spese del difensore stabilendo che <<1. *L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. (1) 2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.*3. *Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.*>>.

Non si vede come dall'art. 141 e dall'art. 82 DPR 115/2002 già citati si possa desumere che l'amministrazione soccombente sia esente dall'applicazione dell'art. 133 cit.

Il quadro normativo non autorizza affatto tale conclusione.

Nemmeno può condividersi (come già argomentato nell'ordinanza Trib Firenze pres. L. Breggia in data 6.12.2017 nel proc. rg 2336/2017) il ragionamento secondo cui un'amministrazione impersona lo Stato e quindi sarebbe privo di senso condannare lo Stato a rifondere le spese a se stesso.

E' vero infatti che lo Stato ha personalità unitaria. Tuttavia, occorre tener conto della complessità dello Stato medesimo, articolato in amministrazioni diverse, aventi un proprio autonomo bilancio, che entrano in relazione tra di loro rispetto a specifici rapporti di dare e avere. In questo senso si



veda anche Consiglio di Stato, 6.3.2015, n. 1137 (*'Ai sensi dell'art. 133 del DPR n. 115/2002 è previsto il pagamento in favore dello Stato delle spese processuali liquidate in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio (cfr Cons. Stato Sez. V 12/6/2009 n. 3776) per cui l'Amministrazione della Giustizia Amministrativa, dotata di autonomo bilancio economico-finanziaria ben può essere destinataria di un provvedimento giurisdizionale che disponga nei suoi confronti la rifusione di spese processuali a suo tempo anticipate in favore del difensore del ricorrente vittorioso nel giudizio di primo grado, già ammesso, appunto, al gratuito patrocinio''*).

In definitiva, non si ravvisa alcun motivo per non applicare le regole ordinarie

Le spese sono liquidate come in dispositivo alla luce della qualità dell'attività difensiva espletata con un analitico ricorso, completo ed esaustivo in punto di critica al provvedimento impugnato, con un'attività che prendendo le mosse dalla partecipazione all'audizione davanti alla Commissione si è esplicitata attraverso copiosa produzione documentale e partecipazione attiva alla udienza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie integralmente il ricorso;
- 2) riconosce a _____ lo status di rifugiato;
- 3) condanna il Ministero dell'interno a rifondere allo Stato ex art. 133 dpr n.115/2002 le spese di lite che liquida in 2.300,00 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali
- 4) dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e comunicata alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Firenze, nonché al Pubblico Ministero;
- 5) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 *bis*, d.p.r. n. 115/2002.

Firenze, 15 novembre 2018

Il Giudice
dott. Luca Minniti

